



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Perugia, 17 gennaio 2017
Prot. n. 145

Spett.le
AZIENDA USL UMBRIA 1
Via G. Guerra 21
06127 PERUGIA (PG)

aslumbria1@postacert.umbria.it

c.a. Preg.mo
Dirigente U.O. Attività Tecniche
Ing. Fabio Pagliaccia

fabio.pagliaccia@uslumbria1.it

e p.c. Preg.mo
Consiglio Nazionale Geologi
Presidente Dott. Geol. Francesco Peduto

cng@epap.sicurezzapostale.it

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per il recupero e la riqualificazione dell'ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino (prima fase). Diffida con richiesta di modifica/integrazione degli atti di gara.

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di segnalazione di un Iscritto allo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Umbria, con riferimento alle "competenze poste a base di gara" si osserva che la previsione di limitare la voce "Relazione geologica" al solo "Progetto Definitivo" ed alle sole categorie "Strutture in c.a." e "Strutture in muratura", risulta palesemente illegittima per i seguenti motivi.

1) Com'è noto, in materia di contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sugli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (Del. Consiglio n. 973 del 14/09/2016) ha ribadito:

- 1.1) l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria applicando rigorosamente le aliquote di cui al D.M. 17 giugno 2016 (recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016");

- 1.2) il divieto di subappalto della relazione geologica già sancito dall'art. 31 co. 8 del d.lgs. 50/2016 precisando che la stazione appaltante "deve assicurare:

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero

b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.” (p.to 3 delle Linee Guida cit.)

2) Tuttavia, nella procedura in oggetto, in sede di determinazione del compenso per le prestazioni relative alla Relazione Geologica, la Stazione Appaltante in epigrafe nulla ha previsto in fase di progettazione preliminare per la Relazione Geologica (obbligatoria ex lege) e, laddove l'ha prevista e remunerata (fase progettazione definitiva), ha limitato tale determinazione alle sole categorie “Strutture in c.a.” e “Strutture in muratura”.

3) Da tale erronea impostazione discende che il corrispettivo previsto dall'Azienda USL appaltante nella procedura in oggetto per le prestazioni che impongono la Relazione Geologica, risulta palesemente incongruo e sproporzionato rispetto alla complessità dell'opera ed all'entità dell'appalto, oltreché rispetto alle responsabilità gravanti in capo al Professionista Geologo che, è appena il caso di evidenziarlo, in presenza di problematiche relative alle opere e ai lavori sui quali - *contra legem* - non è stato parametrato il corrispettivo professionale, sarebbe senza ombra di dubbio chiamato a rispondere.

4) Si aggiunga che una previsione di spesa che non ricomprende il costo della Relazione Geologica in sede di progetto preliminare e che parametrata il corrispettivo della Relazione Geologica in sede di progettazione definitiva alle sole categorie “Strutture in c.a.” e “Strutture in muratura”, potrebbe risultare potenzialmente foriera di successivi errori progettuali e di costose varianti con aumento di spese, in quanto:

- 4.1) la Circolare n. 392 “Atto di indirizzo per la corretta applicazione del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143” – Delibera CNG n. 73/2015 e le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Geologi in materia di applicazione del D.M. 143/2013 (recanti “Guida per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi alla geologia - Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 - Esempi di calcolo”), prevedono che il calcolo dei compensi del professionista geologo deve essere parametrato a tutte le categorie ivi indicate (“Strutture”, “Edilizia”, “Impianti”) e ad identica conclusione dovrà pervenirsi a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato D.M. 17/06/2016;
- 4.2) la polizza assicurativa richiesta al Professionista Geologo viene parametrata su tutte le categorie e sull'entità complessiva dell'appalto di lavori.

5) Oltreché per la mancata previsione della Relazione geologica in fase di progettazione preliminare, risulta evidente, pertanto, l'illegittimità dell'Avviso in oggetto per violazione D.M. 17/06/2016 (che sul punto ricalca il D.M. 143/2013), nella parte in cui non parametrata il corrispettivo professionale per le richieste Relazioni Geologiche al costo delle singole categorie componenti l'opera, al grado di complessità delle prestazioni ed alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera (cfr. art. 4, D.M. 17/06/2016 che sul punto ricalca l'art. 4, D.M. 143/2013) e per la manifesta irragionevolezza per incongruità del compenso riservato alle prestazioni riguardanti le Relazioni geologiche.

Nel contesto normativo dettato dal D.M. 17/06/2016 (così come già nel D.M. 143/2013), si fa espressamente riferimento al “preventivo di progetto” o al “consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo” (art. 3); pertanto, non v'è alcuna ragione né alcun argomento normativo per pervenire ad un'interpretazione penalizzante per la professione di Geologo.

* * * * *

Tutto ciò premesso, con la presente formulata ai sensi e per gli effetti di legge



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

INVITA

Codesta Spettabile Amministrazione a rettificare il Bando di cui all'oggetto e i relativi atti di gara apportando le modifiche ed integrazioni **necessarie a garantire il rispetto della normativa e delle determinazioni amministrative sopra indicate**, ove occorra con riapertura di congrui termini.

In caso contrario, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela delle prerogative della professione di Geologo.

Si fa espressamente salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente nota, nonché la facoltà di esperire azione risarcitoria stante la palese illegittimità dell'Avviso in oggetto.

La presente è trasmessa per opportuna conoscenza anche al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Confidando nel tempestivo esercizio da parte dell'Azienda sanitaria appaltante dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, rimango a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento ed invio i migliori saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi

